



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

### AGROTECNICI. IL CONSIGLIO NAZIONALE CONFERMA: IL TIROCINIO DI 18 MESI E' RETROATTIVO

Con l'art. 9 della legge n. 27/2012 il Governo ha ridotto la durata massima dei tirocini professionali a 18 mesi, indipendentemente dalla durata precedente, sono tuttavia sorte differenti interpretazioni, fra il Ministero della Giustizia e quello dell'Università, sulla retroattività della disposizione ed è precisamente su questo punto che il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è intervenuto oggi, prendendo nuovamente posizione ed inserendosi nella polemica sorta fra l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (*che in una nota del 18 aprile scorso si era espresso sulla non retroattività delle disposizioni*) e del Ministero dell'Istruzione e dell'Università (*che il giorno 8 maggio ha pubblicato l'Ordinanza di indizione degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, prevedendo un tirocinio massimo di 18 mesi per tutti i candidati, quindi applicando la retroattività*).

Il Collegio Nazionale, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 27/2012, aveva emanato una Circolare applicativa ai Collegi provinciali, invitandoli a rilasciare il nulla-osta a tutti i praticanti che avessero compiuto a quella data i 18 mesi di tirocinio; nel frattempo il Collegio Nazionale non ha cambiato opinione e, pertanto, non può condividere il parere del Ministero della Giustizia, che quindi non sarà applicato, per le ragioni di seguito riassunte:

1. L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia sostiene che la retroattività della disposizione, non essendo espressamente prevista nella norma, non può in altro modo desumersi ed anzi deve ritenersi esclusa. Ma, in tal modo, **si viene a creare una disparità di trattamento fra soggetti** identicamente obbligati al tirocinio, con conseguenze illogiche e forvianti così macroscopiche da presentare fondati dubbi di costituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della costituzione.
2. Nel concreto all'esame di Stato di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato i candidati accedono (*a seconda del profilo e della Classe di laurea di provenienza*) con tirocini e/o percorsi variabili da 6 a 36 mesi. Applicando il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia al caso di più lunga pratica, si verificherebbe che un soggetto iscritto al Registro dei praticanti a dicembre 2011 terminerebbe il suo percorso nel dicembre 2014, mentre un soggetto che l'avesse iniziato il 1 febbraio 2012 lo terminerebbe nel mese di agosto 2013, quasi un anno e mezzo prima del suo collega meno "fortunato".



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

3. Converrebbe a quest'ultimo cancellarsi e risciversi per godere dei vantaggi della nuova norma ed è evidente che l'azione riformatrice del Governo e del Parlamento non può risolversi in una istigazione al (*facile*) aggiramento di una norma. Il che peraltro sarebbe irrazionale ed altresì contrasterebbe con il principio di "*efficacia ed efficienza*" della PP.AA., che qui sarebbe costretta a dover operare assurde richieste di cancellazione e reinscrizione dei medesimi soggetti, al medesimo Registro e senza che si sia verificata alcuna modificazione nel loro *status*.
4. Stupisce inoltre che il Ministero della Giustizia non ritenga di applicare la nuova norma (*sulla riduzione dei tirocini*) ai rapporti in corso, trattandosi di un principio generale dell'ordinamento, pacificamente applicato in tutti i settori, compreso quello penale (*favor rei*). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che **una legge sopravvenuta**, più favorevole nel contesto cui si riferisce, **deve essere sempre applicata agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico anteriormente sorto**, e non vi può essere alcun dubbio che un tirocinio in corso (*al momento di entrata in vigore della legge n. 27/2012*) debba essere ritenuto un "rapporto giuridico in corso", sorto anteriormente.
5. Ed anche ove si vogliano far prevalere dubbi interpretativi basati sul fatto che la nuova disposizione avrebbe dovuto in ogni caso disciplinare l'applicazione retroattiva, a chiarire soccorre l'art. 12 delle preleggi che disciplina il **principio dell'analogia**, sostanzialmente riprendendo il broccardo latino "*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*" ("*ove ricorre la medesima ratio legis, lì deve ricorrere la medesima disposizione*").
6. L'esegesi della disposizione in esame non può inoltre prescindere dalla **volontà del legislatore** che, nel caso di specie, ha collocato la disposizione in esame nel contesto di un provvedimento volto a liberalizzare profondamente il settore delle professioni ordinistiche, talvolta con modalità anche brutali e discutibili (*ad esempio ricorrendo alla decretazione d'urgenza*), dove l'eccessiva durata del tirocinio professionale è stata vista, a torto od a ragione, come una "barriera" all'accesso al mondo del lavoro.  
E' tuttavia fuori di dubbio che le norme che contengono le disposizioni sulla riduzione del tirocinio vogliono esattamente questo: che il periodo di tirocinio sia abbreviato, svolto anche con modalità alternative ed addirittura anticipato a prima del conseguimento della laurea.



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

Sotto questo ultimo profilo, peraltro, il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia appare ancor meno comprensibile perché, ove applicato in via generalizzata dagli Ordini professionali, provocherebbe un sostanziale “svuotamento”, sul punto, della volontà dell'Esecutivo e del Parlamento.

Per queste ragioni il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in data odierna, ha emanato una nuova Circolare di indirizzo a tutti i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati per **ribadire la durata a massimo 18 mesi del tirocinio professionale**, invitando tutti i Presidenti provinciali a rilasciare i relativi nulla-osta in favore dei soggetti che, iscritti al Registro dei praticanti, abbiano maturato positivamente il predetto periodo.

Il Presidente del Collegio Nazionale dell'Albo, **Roberto Orlandi**, pur riservando critiche alle modalità con cui il Governo ha operato il processo di riforma delle professioni, ha ribadito la lealtà alla categoria professionale nell'applicazione dei nuovi principi, in particolare quando essi favoriscano i giovani *-che sono il futuro del Paese-*, ed ha riaffermato la decisione di difendere in ogni sede, anche giudiziaria, i propri provvedimenti che riducono la durata del tirocinio a 18 mesi anche retroattivamente.

Roma, 7 giugno 2012